

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 14/12/2010 dopo aver esaminato

- i ricorsi e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia, sottoposta all'ABF con tre distinti ricorsi, ha ad oggetto tre contratti di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento, che i coniugi ricorrenti – nell'intento di estinguere una pregressa esposizione debitoria per circa € 80.000 – hanno stipulato nell'aprile 2009 con l'intermediario resistente, per il tramite di una società di agenzia in attività finanziaria.

In particolare, i coniugi lamentavano gravi violazioni degli obblighi di trasparenza e di correttezza, in fase di trattative, da parte del soggetto interposto che, senza informare la controparte sulla forma tecnica e sulle caratteristiche del prestito, li avrebbe indotti alla sottoscrizione dei relativi documenti oscurandone il contenuto o, addirittura, utilizzando fogli firmati in bianco.

In relazione ai presunti raggiri subiti, nell'ottobre 2009, i ricorrenti avevano presentato esposto-denuncia nei confronti della società di agenzia in attività finanziaria, la quale sarebbe stata successivamente sottoposta ad indagini giudiziarie tuttora in corso, già sfociate in provvedimenti cautelari (personali) nei riguardi dei titolari.

Con riferimento ai contestati contratti di finanziamento, i ricorrenti affermavano di aver appreso solo a seguito dell'esame delle rispettive busta paga - nelle quali, a partire dal mese di giugno 2009, veniva evidenziata la trattenuta - l'effettiva natura dell'operazione conclusa, consistente in due distinti finanziamenti contro cessione del quinto a carico di ciascuno dei clienti (rapporto n. 87875 in capo alla ricorrente; rapporto n. 86414 in capo al ricorrente), associati a un terzo finanziamento, da rimborsare mediante delegazione di pagamento gravante sulla retribuzione della sola ricorrente (rapporto n. 88039). Più tardi, sempre in esito alla lettura della busta paga, la ricorrente avrebbe inoltre appreso che, per



la stipulazione della nuova cessione, l'intermediario erogante aveva proceduto (peraltro solo nel settembre 2009) all'estinzione di un precedente finanziamento avente medesima forma tecnica e uguale durata contrattuale, contratto con l'INPDAP.

In relazione a tanto, in data 26/10/2010 i clienti richiedevano copia della documentazione relativa ai tre finanziamenti. Nella nota, il legale riferiva che la società di agenzia in attività finanziaria aveva "avvicinato" i propri assistiti prospettando la possibilità di ottenere credito per l'importo loro occorrente, ad un tasso del 2,5%, corrispondente - al lordo delle spese istruttorie - a un TAEG del 3,5%. Sulla scorta di tale promessa, l'agente aveva poi fatto sottoscrivere ai clienti vari documenti, senza rilasciarne copia, presentandoli come mere formalità precontrattuali; nessuna informazione veniva fornita in merito all'operazione poi conclusa, per cui il richiesto accesso alla documentazione si rendeva indispensabile per ricostruire la complessiva vicenda e *"la reale entità del danno patito"*.

Ottenute - dopo ulteriore sollecito - le copie dei contratti, i ricorrenti, constatata l'onerosità dell'operazione, chiedevano di ricevere per i tre finanziamenti il conteggio di anticipata estinzione, con decurtazione degli interessi non maturati e delle commissioni di intermediazione. Gli importi dovuti venivano quantificati complessivamente in oltre € 129.000 (€ 57.017,41 per il rapporto nr. 86414; € 36.144,93 per il rapporto nr. 87875; € 36.045,08 per il rapporto nr. 88039); a fronte delle rimostranze della controparte, l'intermediario, in un successivo conteggio, decideva di applicare una modesta riduzione a parziale "ristoro delle commissioni" (pari a complessivi € 507).

Ritenuti eccessivi i costi per l'estinzione del debito, i clienti indirizzavano all'intermediario, nel giugno 2010, note di reclamo, contestando presunte gravi irregolarità compiute dall'agente in fase di trattative. Ad integrazione di quanto già riportato nella pregressa corrispondenza, denunciavano che taluni documenti allegati ai contratti non erano mai stati mostrati né sottoscritti; che avevano, quindi, dovuto subire condizioni di finanziamento ben diverse da quelle inizialmente promesse (TAEG vicino al 14%, in luogo del promesso 3,5%), senza esserne informati. Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, veniva inoltre evidenziato che non poteva essere stipulata nuova cessione del quinto *"essendo già in corso una precedente cessione di quinto a condizioni più vantaggiose"*.

Tanto premesso, chiedevano l'annullamento e/o dichiarazione di nullità dei tre contratti, *"per violazione degli obblighi informativi e perché recanti firme apocrife o apposte su moduli in bianco successivamente compilati in modo differente rispetto a quanto prospettato"*, nonché - limitatamente alla posizione della ricorrente - *"per violazione dell'art. 39 del DPR n. 180/1950"*.

In subordine, chiedevano di autorizzare l'estinzione anticipata dei contratti, *"nel rispetto delle previsioni normative di cui al Decreto ministeriale 8/7/1992 e al D.Lgs. 385/1993 ed alla comunicazione della Banca d'Italia del 10/11/2009, con riduzione dell'intero costo dell'operazione, ivi comprese le ingenti somme da voi richieste a titolo di commissioni di intermediazione"*.

Con note del 9 giugno 2010 e del successivo 7 luglio, l'intermediario forniva riscontro ai coniugi, precisando innanzitutto che, in sede precontrattuale, era stata debitamente consegnata la prescritta documentazione (*Avviso sulle principali norme di trasparenza e Foglio informativo*), come attestato dalla sottoscrizione dei ricorrenti riportata in calce. I dettagli dell'operazione erano puntualmente riportate nei contratti anch'essi debitamente sottoscritti e ricevuti in copia dai medesimi ricorrenti.

Con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio stipulata dalla ricorrente, l'intermediario precisava di aver perfezionato l'operazione solo dopo aver regolarmente provveduto all'estinzione anticipata del precedente finanziamento erogato dall'INPDAP. Confermata la validità e piena efficacia dei contratti in essere, l'intermediario trasmetteva il nuovo conteggio estintivo aggiornato al 31/7/2010, prevedendo alla voce "ristoro



commissioni” *“il riconoscimento della quota non maturata delle commissioni di intermediazione, in conformità alle disposizioni di legge e della Banca d'Italia”*. L'importo dovuto veniva pertanto complessivamente quantificato in oltre € 122.000.

Il legale dei coniugi presentava, in relazione ai tre rapporti di finanziamento, distinti ricorsi all'ABF (tutti pervenuti il 17 agosto 2010), sorretti tuttavia da argomentazioni in larga parte coincidenti. Dopo circostanziato riepilogo dei fatti, lo scrivente - in un nota allegata al modulo di ricorso – specificava le richieste rivolte all'Arbitro Bancario Finanziario e relative motivazioni a supporto.

Innanzitutto, chiedeva al Collegio decidente di *“procedere all'annullamento e/o alla dichiarazione di nullità [dei tre contratti], in quanto stipulati] in violazione degli obblighi informativi e perché recanti firme apposte su moduli in bianco successivamente compilati in modo difforme da quanto prospettato”*. A comprova delle proprie asserzioni, l'avvocato osservava che i documenti contrattuali e precontrattuali trasmessi dall'intermediario recano la firma del cliente solo sull'ultimo foglio, mentre - per assicurare l'adesione e la conoscenza dell'integrale contenuto da parte del contraente – è prassi necessaria sottoporre alla sottoscrizione ogni singola pagina. Inoltre, il legale rilevava talune irregolarità negli atti contrattuali prodotti dal resistente e incongruenze nella relativa datazione, presumibilmente frutto di una compilazione dei moduli posteriore al momento della sottoscrizione del relativo foglio

Relativamente al contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato dalla ricorrente (nr. 87875), il legale chiede *“l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità”* per violazione dell'art. 39 del DPR n. 180/1950. Al riguardo, precisa che il precedente finanziamento era stato stipulato con l'INPDAP in data 11/9/2006 e prevedeva un piano di ammortamento di durata decennale. Anche l'estinzione anticipata del pregresso finanziamento, cui l'intermediario dichiara di aver preventivamente proceduto, non avrebbe legittimato l'operazione, in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di un anno ex art. 39 del richiamato DPR n. 180/1950 dalla data di cessazione del preesistente rapporto per la stipulazione della nuova cessione.

Il legale concludeva chiedendo, in subordine, di poter estinguere anticipatamente il finanziamento *“nel pieno rispetto della normativa vigente (art. 125 TUB; art. 21, comma 10, L. 142/1992; art. 3 del D.M. Ministero del Tesoro dell'8/7/1992, n. 818800; art. 125 d.lgs. 385/1993, Comunicazione della Banca d'Italia del 10/11/2009), “senza penalità” e con una “equa riduzione del costo complessivo del credito”*.

In ogni caso, i ricorrenti avanzavano – per il tramite del proprio difensore – pretesa di restituzione delle spese sostenute per *“il necessitato intervento di un legale”*, pari a oltre € 2.000 (complessivi € 7.369,61) per ciascun ricorso come documentato dalle rispettive “prenotule”.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisava di operare quasi esclusivamente nel settore dei finanziamenti personali, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione ovvero delegazione di pagamento, escludendo pertanto ogni possibilità di erogare mutui immobiliari. Precisava ancora il resistente che tutta l'operazione veniva conclusa per il tramite di una società di agenzia in attività finanziaria, l'unico soggetto che aveva avuto un contatto diretto con i clienti; società con la quale, peraltro, nel novembre 2009 aveva interrotto ogni rapporto di collaborazione.

Tanto premesso, l'intermediario resistente svolgeva alcune considerazioni in merito ai rapporti di finanziamento contestati, con particolare riguardo alle rispettive fasi di genesi. Secondo le registrazioni conservate nel sistema informativo, l'agente incaricato aveva provveduto a raccogliere la documentazione occorrente e a stampare gli atti precontrattuali, regolarmente sottoponendoli alla firma dei clienti.



D'altra parte, con riferimento ad operazioni quali cessione del quinto e delegazione di pagamento, il foglio informativo, nel quale pure venivano riportate le principali condizioni contrattuali, non poteva fornire un quadro esaustivo degli effettivi costi, che andavano definiti in concreto in dipendenza di *“diversi fattori soggettivi, quali l'età del cliente, la sua anzianità di servizio, l'importo del suo stipendio al netto delle trattenute, la natura dell'amministrazione da cui dipende, la durata del prestito ed i limiti di cedibilità previsti dal D.P.R. 180 del 1950”*.

Il dettaglio completo delle condizioni e commissioni applicate a ciascun finanziamento veniva tuttavia fornito dai contratti, pure stampati dall'agente attraverso un apposito collegamento informatico con l'intermediario, tempestivamente sottoposti alla sottoscrizione dei clienti e poi trasmessi allo stesso resistente per la definitiva approvazione.

Esclusa ogni irregolarità nella fase precontrattuale, il resistente confermava anche la correttezza dei conteggi estintivi effettuati. La riduzione praticata sui conteggi estintivi successivi (marzo 2010 e luglio 2010) veniva effettuata in applicazione delle indicazioni contenute nella comunicazione di Banca d'Italia del 10/11/2009.

Considerato quanto precede, l'importo dovuto a saldo dei finanziamenti, aggiornato fino a settembre 2010, ammontava a € 120.257,04.

Con riferimento, infine, alla richiesta di restituzione delle spese legali, il resistente osservava che la decisione dei clienti di ricorrere all'assistenza legale costituiva una libera scelta, non prevedendo il procedimento di risoluzione stragiudiziale alcun obbligo al riguardo.

DIRITTO

1) Premessa ricognitiva.

Il Collegio, ritenuta necessaria la trattazione unitaria dei tre ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva, ne dispone la riunione.

La vicenda oggetto del contendere può essere sinteticamente così riassunta:

- I tre contratti sono stati conclusi mediante l'intervento di una società di agenzia in attività finanziaria regolarmente iscritta nell'apposito albo e, all'epoca dei fatti, legata da un rapporto di collaborazione con l'intermediario resistente. La società –secondo quanto risulta da notizie di stampa – è stata nell'ottobre 2009 interessata da indagini giudiziarie per presunte truffe ai danni dei clienti, che hanno determinato provvedimenti cautelari “personali” a carico dei titolari.

I contratti di finanziamento riportano la sottoscrizione di un operatore della società, anch'egli regolarmente iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Nell'esposto denuncia alle competenti autorità di polizia, i ricorrenti riferiscono di avere svolto le trattative con altro soggetto, che – all'epoca dei fatti – risultava abilitato all'attività di agenzia. Invece, l'intermediario resistente sostiene che la consegna degli assegni circolari a titolo di prefinanziamento sarebbe stata effettuata dal titolare della società che, invero, risulterebbe privo della necessaria iscrizione.

- Il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio nr. 86414 stipulato dal ricorrente (ricorso n. 633887/10), prevede, a fronte di un erogazione netta di € 32.830,17, l'obbligo del cliente di rimborsare complessivi € 67.200, comprensivi di interessi al tasso nominale annuo del 2,9%, commissioni bancarie pari a € 1.372,63, commissioni di intermediazione per € 17.841,60, premi assicurativi ammontanti a € 5.782,66, nonché spese e oneri fiscali per 445,69 (l'erogato lordo è quindi pari a € 57.822,75). Il tasso



effettivo globale, calcolato ai sensi della previgente normativa, si attesta sul valore di 12,9%, che - pur superiore alla media del sistema - è inferiore alla soglia per il periodo di riferimento (13,45%). Sul costo dell'operazione, incidono peraltro gli oneri applicati al prefinanziamento rilasciato, a mezzo di assegni circolari per € 10.000, al tasso del 12% (che ha comportato, in poco meno di un mese, la maturazione di interessi per ca. € 80).

- Il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio nr. 87875 stipulato dalla ricorrente (ricorso n. 633592/10), prevede, a fronte di un finanziamento netto di € 29.076,11, l'obbligo del cliente di rimborsare complessivi € 43.440, comprensivi di interessi al tasso nominale annuo del 3,75%, commissioni bancarie pari a € 217,20, commissioni di intermediazione per € 5.929,80, premi assicurativi ammontanti a € 564,28, nonché spese e oneri fiscali per 390,44 (l'erogato lordo è quindi pari a € 36.177,83). Il tasso effettivo globale, calcolato ai sensi della previgente normativa, si attesta sul valore di 8,4%, che è inferiore alla media di sistema per il periodo di riferimento.

- Il contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento nr. 88039 stipulato dalla ricorrente (ricorso n. 633686/10), prevede, a fronte di un finanziamento netto di € 23.989,66, l'obbligo del cliente di rimborsare complessivi € 43.320, comprensivi di interessi al tasso nominale annuo del 3,75%, commissioni bancarie pari a € 216,60, commissioni di intermediazione per € 10.678,72, premi assicurativi ammontanti a € 562,72, nonché spese e oneri fiscali per 756,60 (l'erogato lordo è quindi pari a € 36.077,83). Il tasso effettivo globale, calcolato ai sensi della previgente normativa, si attesta sul valore di 13,3%, che - pur superiore alla media del sistema - è inferiore alla soglia per il periodo di riferimento. Anche per questo finanziamento, sul costo dell'operazione, incidono gli oneri già applicati al prefinanziamento. In mancanza del contratto, si rileva che in sede di erogazione del prestito in data 24/9/2010 sono stati dedotti - oltre l'importo di € 15.000 - ca. € 280 a titolo di interessi.

2) Le richieste formulate: nullità o annullabilità dei contratti.

I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità o l'annullamento dei contratti in quanto conclusi in assenza del necessario consenso. I clienti, infatti, avrebbero sottoscritto fogli in bianco o solo parzialmente compilati, a fronte della verbale rassicurazione che si sarebbe trattato solo di formalità precontrattuali. A sostegno di tale richiesta, il legale dei ricorrenti osserva che i documenti recano la firma solo all'ultimo foglio, mentre la sottoscrizione pagina per pagina sarebbe stata *"l'unico modo utile a dare certezza alla effettiva presa visione dei documenti e testimoniare l'integrità dell'atto"*.

Sul punto osserva il Collegio che la giurisprudenza prevalente è ferma nel ritenere che, se il documento è formato da più fogli, sia sufficiente apporre la firma in calce all'ultimo (Cass., sez. II, 1 marzo 2007: *"In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso"*). Anche le altre presunte irregolarità rilevate dalla parte ricorrente (alcune delle quali, purtroppo, soltanto enunciate) non sembrano idonee a costituire prova dell'invalidità della sottoscrizione.

3) Le altre questioni da valutare.

Valutata e decisa la domanda principale, per risolvere la controversia sottoposta alla valutazione del Collegio, sarà necessario analizzare le seguenti altre questioni:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a) adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze finanziarie del cliente: la nuova disciplina in materia di credito al consumo;
- b) violazione del divieto di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950 e validità del contratto di cessione del quinto;
- c) importo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento.

3/a) Adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze finanziarie del cliente: la nuova disciplina in materia di credito al consumo.

I ricorrenti affermano di essersi rivolti all'agente in attività finanziaria per ottenere un finanziamento per complessivi € 80.000, in sostituzione di un pregresso mutuo immobiliare contratto in un periodo caratterizzato da elevati tassi di interesse. La controparte ha prospettato loro la possibilità di accedere a tassi estremamente convenienti, pari al 2,5% maggiorato di un punto percentuale per i costi di istruttoria. Di contro, l'intermediario fa presente che la propria operatività è limitata al settore dei finanziamenti personali e, per quanto riguarda il caso di specie, di non avere avuto alcuna conoscenza dell'intendimento effettivo oggi prospettato dei contraenti.

D'altra parte, per ciò che attiene agli elementi concretamente valutabili dal Collegio, nulla è indicato al riguardo nei tre contratti di finanziamento.

Allo stato, quindi, formalmente non risulta documentata quella distonia fra le esigenze dei clienti e la soluzione offerta. Tuttavia, tenuto conto della complessiva operazione e dell'importo liquidato, il Collegio non può fare a meno di rilevare che risulta obiettivamente inadeguata la forma tecnica adottata per i tre finanziamenti, che ha comportato la moltiplicazione di commissioni e spese. L'operazione ha, peraltro, determinato l'estinzione anticipata di un pregresso finanziamento concesso dall'INPDAP alla ricorrente, a condizioni evidentemente più vantaggiose.

3/b) Violazione del divieto di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950.

Nel ricorso n. 633592/10 relativo al contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato dalla ricorrente, l'esponente contesta che la nuova cessione sia stata stipulata in violazione dei termini previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950, in particolare prima che decorresse un anno dalla estinzione del pregresso finanziamento. Sul punto, in particolare, l'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950 espressamente prevede: *"È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione"*. Una simile violazione comporterebbe – secondo quanto adombrato in sede di ricorso – la nullità o annullabilità del contratto.

Tale valutazione circa le conseguenze della violazione - da ritenersi, nel caso di specie, verificatasi, in considerazione della dinamica dell'avvenuta estinzione anticipata del precedente finanziamento e della stipulazione della nuova cessione - non può essere condivisa dal Collegio. Peraltro, è da ricordare che la Banca d'Italia, nel comunicato del 10/11/2009, ha espressamente qualificato la violazione del ripetuto art. 39 come una grave irregolarità, valutabile ai fini dell'attivazione a carico dell'intermediario responsabile del procedimento di cancellazione dagli elenchi di cui agli art. 106 e 107 TUB (art. 111 TUB, previgente formulazione), evidenziando che *"tale prassi comporta, tra l'altro, una lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il cliente qualora le spese assicurative e le diverse commissioni – percepite sia dell'ente erogatore, sia della rete*



distributiva – siano applicate all’ammontare lordo del nuovo finanziamento, senza procedere a uno storno degli oneri non maturati su quello estinto”. In relazione a tanto, l’istituto raccomanda agli intermediari “ove abbiano proceduto al rinnovo di operazioni di cessione del quinto dello stipendio in violazione dell’art. 39 D.P.R. 180/50, di adoperarsi, al fine di tutelare adeguatamente la propria reputazione ed affidabilità, affinché i clienti, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, siano ristorati anche delle commissioni percepite dalla rete distributiva e delle quote non maturate dei premi assicurativi”.

Alla luce di tali considerazioni, a parere del Collegio, dalla violazione della richiamata normativa da parte dell’intermediario deriva l’inopponibilità alla cliente della pretesa “commissione di intermediazione”, per l’intero importo relativo al contratto n. 87875, in quanto da considerarsi priva della necessaria giustificazione causale. Ciò nella prospettiva per cui una corretta attività di intermediazione, rispettosa della disciplina in tema di trasparenza (e, come tale, retribuibile) avrebbe imposto, comunque, la informazione circa i contenuti, limiti e conseguenze della violazione del precetto portato dal più volte citato art. 39 del D.P.R. n. 180/1950.

3/c) Importo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento da rimborsare.

In materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall’obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso.

In particolare, già l’art. 125, comma 2, TUB, imponeva all’intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l’art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all’1% del capitale residuo. Recentemente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un’apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto”.

In merito, poi, ai costi assicurativi occorre richiamare l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”: “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:... 2. l’estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato". La regola è stata da ultimo recepita dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".* Sul punto, si è già pronunciato questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (cfr., ad es., la decisione del Collegio ABF di Napoli n. 1055/10). Da tali considerazioni discende il diritto dei ricorrenti, sulla base della disciplina legislativa inderogabile e di quella convenzionale richiamate, a vedersi riconosciuta una congrua riduzione dell'importo dovuto a saldo (in relazione a quanto contrattualmente previsto per "costi assicurativi" e "commissioni bancarie"), nei limiti specificati nel dispositivo, quale conseguenza dell'anticipata estinzione dei finanziamenti. Occorre, infine, precisare che, non essendo prevista dalla relativa disciplina alcuna necessità di difesa "tecnica" nella procedura dinanzi all'ABF, non appare possibile accogliere la richiesta relativa al ristoro delle spese legali in quanto liberamente sostenute dai ricorrenti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara il diritto dei ricorrenti all'estinzione anticipata dei finanziamenti alla data del 1° luglio 2010 al saldo così ridotto:

- a) quanto ai "costi assicurativi" e alle "commissioni bancarie", per la quota relativa al periodo successivo all'intervenuta estinzione e fino alla scadenza originariamente prevista per i contratti;**
- b) quanto alla "commissione di intermediazione", per l'intero importo relativo al contratto n. 87875 e gli interessi relativamente corrisposti.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione di ciascun ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI